SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 254

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCINO, RUFFINO, BUSSETI, DI STEFANO, DE GIUSEPPE, DI LEMBO, PINTO, VITALONE, PATRIARCA, SAPORITO, D'AMELIO, COVIELLO, LEONARDI, CAPPELLI, SALERNO e COVELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1987

Ordinamento della professione forense

ONOREVOLI SENATORI. – La professione forense trova ancora la propria regolamentazione nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, di conversione, con modificazioni, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. A distanza di oltre cinquanta anni, si fa sempre più viva l'esigenza di disciplinare l'attività e la figura dell'avvocato in conformità ai mutamenti sociali ed economici intervenuti nel nostro Paese. In particolare, l'avvocato italiano necessita del riconoscimento della propria qualificazione sia sotto il profilo della professionalità che sotto quello deontologico.

Occorre attribuire all'avvocato un ruolo preciso: quello di ausiliario dei giudici e degli altri organi giudiziari nell'interpretazione e nell'applicazione della legge. Un ruolo, quindi, che ponga in evidenza anche l'aspetto pubblicistico della funzione svolta dall'avvocato. Vi è poi un ulteriore aspetto del problema: quello dell'esercizio esclusivo della professione.

Oggi in Italia tutti si arrogano il diritto di fare l'avvocato. Il commercialista, l'ingegnere, il notaio, le società di assicurazione e di recupero crediti, i patronati ed i sindacati spesso svolgono di fatto quelle funzioni proprie dell'avvocato prestando assistenza e consulenza, gestendo le liti degli associati, eccetera.

Occorre dunque chiarire che l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, nonchè più genericamente la consulenza in materia legale sono riservate in via esclusiva all'avvocato, la cui preparazione sola consente l'espletamento di una efficace rappresentanza e difesa tecnica.

Vi è poi l'annoso problema dell'accesso alla professione, oggi generalizzato anche ai giovani che sono usciti dall'università con una preparazione troppo teorica e quindi insufficiente. Il limitato periodo di tirocinio, unitamente al tipo di esame prevalentemente teorico, sono decisamente insufficienti alla formazione di un buon giurista.

Senza contare poi coloro che sostengono l'esame e quindi usano il titolo di avvocato soltanto per conseguire un avanzamento di carriera nell'impresa in cui lavorano.

Si propone dunque un periodo di pratica più lungo e più rigoroso anche sotto il profilo dell'accertamento dell'effettività del suo svolgimento.

Ed anche l'esame va mutato e reso più pratico. Ciò consentirà agli esaminatori di saggiare la preparazione del candidato che vuole intraprendere la professione.

Reso più serio il meccanismo di accesso alla professione, può senz'altro eliminarsi la distinzione tra procuratore legale ed avvocato, che nella pratica non ha alcuna ragione d'essere. In realtà un siffatto criterio distintivo non discerne poi tra il più esperto ed il meno esperto, posto che il procuratore esercita le stesse funzioni dell'avvocato, sia pure nel solo ambito del distretto di corte d'appello.

Queste, in definitiva, sono le modifiche sostanziali richieste dagli avvocati e proposte al Parlamento.

I proponenti si augurano che il disegno di legge venga approvato al più presto non essendo più rinviabile la riforma dell'ordinamento forense.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(La professione forense)

1. L'avvocato è un libero professionista che concorre con i giudici e gli altri organi di giustizia all'attuazione dei princìpi fissati dall'articolo 24 della Costituzione.

2. All'avvocato compete in via esclusiva la rappresentanza e la difesa avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, speciale ed amministrativa nonchè ogni altra attività di consulenza e di assistenza giuridica in tutto il territorio della Repubblica.

3. Per l'esercizio della professione, l'avvocato e la società professionale devono essere iscritti all'ordine forense del circondario del tribunale in cui hanno il proprio studio.

4. Gli ordini forensi nell'esercizio delle loro funzioni e gli avvocati nell'esercizio della loro professione sono soggetti soltanto alla legge.

5. È fatta salva la competenza *ex lege* dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

(Gli ordini forensi ed il Consiglio nazionale forense)

1. Nella sede di ogni tribunale della Repubblica è costituito un autonomo ordine forense circondariale avente personalità di diritto pubblico, rappresentato da un consiglio eletto ai sensi dell'articolo 20.

2. Ai consigli dell'ordine spettano le funzioni pubbliche di tenuta degli albi, di disciplina professionale, di garanzia nei confronti dei terzi dell'adempimento dei doveri professionali, nonchè le funzioni di tutela dell'indipendenza, della dignità e degli interessi dell'avvocatura.

3. I consigli dell'ordine partecipano alle attività dei pubblici poteri connesse all'esercizio della professione forense e, in generale, della funzione difensiva.

4. È costituito il Consiglio nazionale forense con personalità di diritto pubblico e sede in Roma. Il Consiglio nazionale forense cura gli interessi dell'ordine, esprime pareri sulle iniziative legislative e regolamentari concernenti la professione forense e l'amministrazione della giustizia, esercita la funzione disciplinare ed il sindacato sulle funzioni amministrative dei consigli dell'ordine.

Art. 3.

(*Forme dell'esercizio professionale*)

1. La professione forense può essere esercitata individualmente od in forma associata.

2. Le società professionali forensi sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo dell'ordine forense nella cui circoscrizione hanno sede.

3. Le società professionali sono regolate dalle disposizioni previste per la società semplice.

4. Unitamente alla domanda di iscrizione, le società debbono depositare la copia autentica dell'atto costitutivo e l'elenco dei soci con le rispettive qualifiche.

5. Di ogni variazione deve essere data comunicazione entro trenta giorni al competente consiglio.

6. I soci con qualifica di avvocato o di praticante devono iscriversi nell'albo degli avvocati o nel registro dei praticanti di uno degli ordini circondariali del distretto in cui ha sede l'associazione o la società.

Art. 4.

(*Collaborazione professionale*)

1. L'avvocato e la società professionale forense che non abbiano domicilio professionale nel capoluogo del circondario sono tenuti ad eleggere domicilio presso un avvocato ivi residente, dandone comunicazione scritta al competente consiglio dell'ordine.

2. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti, con potere di rappresentanza, designando all'uopo uno o più avvocati per ogni distretto di corte d'appello, purchè di ciò sia data comunicazione scritta al proprio ordine forense circondariale e a quello in cui è iscritto il sostituto.

3. Le stesse comunicazioni devono essere date in caso di revoca della designazione.

4. In ogni caso l'avvocato che nell'adempimento dell'attività professionale si faccia sostituire o coadiuvare da altri avvocati resta personalmente responsabile verso i clienti.

5. I sostituti hanno diritto, nei confronti dell'avvocato che li ha nominati, al rimborso delle spese, alla corresponsione delle competenze spettanti nonchè di un onorario proporzionato all'entità e alla rilevanza del lavoro prestato.

6. L'onorario può essere corrisposto anche con regolarità periodica, ma in nessun caso il rapporto tra l'avvocato e i suoi sostituti costituisce rapporto di impiego.

Art. 5.

(*Avvocati iscritti in elenchi speciali*)

1. Gli avvocati addetti con rapporto di impiego ad uffici legali interni di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici e di istituti di credito possono esercitare la professione forense limitatamente alle cause ed agli affari relativi all'ente cui sono addetti, secondo l'ordinamento dettato dalle leggi speciali in materia.

2. Essi sono iscritti, a cura dell'ordine del circondario in cui ha sede l'ufficio di cui fanno parte, in un elenco speciale aggiunto all'albo.

3. Per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 2 gli interessati debbono presentare una dichiarazione dell'ente che certifichi la stabile costituzione dell'ufficio legale e l'appartenenza ad esso del professionista in qualità di dipendente.

4. I concorsi per l'accesso agli uffici legali degli enti pubblici sono riservati agli iscritti agli albi.

5. L'ordinamento degli uffici legali degli enti pubblici deve rispondere ai princìpi dell'autonomia professionale e della responsa-

bilità personale secondo le norme della legge professionale per i professionisti dipendenti, nel rispetto di tutti i diritti ed obblighi correlati al loro stato professionale.

6. Le misure disciplinari nei confronti degli avvocati delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici sono adottate esclusivamente dal consiglio dell'ordine di appartenenza.

Art. 6.

(*Disciplina professionale*)

1. Il potere disciplinare sugli iscritti compete, in via esclusiva, al consiglio dell'ordine di appartenenza, anche nell'ipotesi di abbandono della difesa, al fine della irrogazione delle sanzioni civili ed amministrative previste dalla legge.

2. In caso di abbandono della difesa di un imputato, l'autorità giudiziaria è tenuta ad informare immediatamente, con un rapporto scritto, il consiglio dell'ordine forense cui appartiene l'avvocato. In ogni caso l'autorità giudiziaria può riferire al consiglio dell'ordine di appartenenza gli atti ed i fatti compiuti dall'avvocato in contrasto con i suoi doveri professionali o contrari al decoro dell'ordine professionale.

3. L'articolo 131 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 7.

(*Reati connessi alla professione forense*)

1. I provvedimenti restrittivi della libertà professionale nei confronti degli avvocati per reati connessi all'esercizio della professione sono subordinati alla richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

2. La richiesta deve essere comunicata entro ventiquattro ore anche al presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati presso cui è iscritto l'imputato.

3. Tali reati sono di regola giudicati separatamente e la connessione prevista dall'articolo 45 del codice di procedura penale opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato.

Art. 8.

(*Doveri professionali*)

1. La professione forense deve essere esercitata secondo le norme della presente legge, con probità, diligenza, lealtà e discrezione.

2. L'avvocato deve accettare quei soli incarichi commisurati alle sue specifiche capacità professionali.

3. L'avvocato singolo od associato non può stipulare patti di quota lite, nè può usare mezzi di accaparramento di clientela.

4. Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato può soltanto indicare il proprio titolo e, se lo ritiene, i settori di attività nei quali svolge prevalentemente la propria opera, in numero non superiore a tre.

5. L'avvocato è tenuto ad osservare il segreto professionale ed il massimo riserbo sugli affari affidatigli e sulle questioni propostegli.

6. L'avvocato è tenuto ad assumere e svolgere con diligenza la difesa penale di ufficio ed il patrocinio dei non abbienti in tutti i casi previsti dalle leggi. A tale funzione può rifiutarsi solo per giusti motivi che saranno valutati dall'ordine di appartenenza.

7. Nei confronti dei colleghi e della categoria forense l'avvocato deve pronunziare, avanti il consiglio dell'ordine, il seguente giuramento: «Consapevole della dignità della professione forense, giuro di osservare con onore, diligenza, lealtà, probità e discrezione i doveri del mio ufficio di avvocato».

Art. 9.

(*Effettività dell'esercizio professionale*)

1. L'avvocato perde il diritto di appartenenza all'ordine forense se non esercita effettivamente e continuativamente la professione forense, salvo impedimento temporaneo per infermità.

2. È fatto salvo il caso degli avvocati eletti al Parlamento, alle Assemblee regionali, alla Corte costituzionale ed al Consiglio superiore della magistratura, nonchè degli avvocati eletti presidenti o assessori dei consigli provinciali, sindaci o assessori dei comuni con oltre

100.000 abitanti, durante l'esplicazione del mandato.

3. Gli accertamenti relativi all'esercizio effettivo della professione spettano al consiglio dell'ordine di appartenenza, il quale, sentito l'interessato, dispone le eventuali cancellazioni dagli albi di sua competenza ed è tenuto a comunicare la sua delibera al Consiglio nazionale forense.

4. Colui che, essendo stato iscritto in un albo per almeno dieci anni, ne sia cancellato a domanda, può chiedere all'ordine forense cui ha appartenuto di conservare o riottenere la qualifica di avvocato.

5. L'autorizzazione deve essere revocata, osservate le norme del procedimento disciplinare, se risulta che l'interessato eserciti attività incompatibili con la dignità e con la probità della professione o tenga condotta contraria al decoro dell'ordine forense.

Art. 10

(*Albi professionali circondariali*)

1. L'avvocato deve essere iscritto nell'albo di un solo ordine forense circondariale.

2. I requisiti per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:

a) essere cittadino italiano;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili e politici;

c) avere conseguito la laurea in giurisprudenza, conferita da una università della Repubblica o riconosciuta;

d) aver compiuto, presso un avvocato o una società professionale forense iscritti nell'albo da almeno cinque anni, il periodo di tirocinio richiesto dalla presente legge;

e) aver superato, dopo il compimento del tirocinio, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione;

f) avere lo studio, agli effetti professionali, nel circondario dell'ordine in cui la iscrizione è chiesta;

g) non aver superato i quaranta anni di età se iscritto per la prima volta.

3. I requisiti di cui ai commi che precedono sono richiesti altresì per i legali rappresentanti delle società professionali forensi e per mem-

bri delle stesse che abbiano o debbano avere, ai sensi di legge, qualifica di avvocato.

4. L'avvocato, l'associazione o la società professionale, che chiede il trasferimento ad altro ordine, deve corredare la domanda di iscrizione con il nulla osta, previsto dall'articolo 31, dell'ordine di provenienza, che procede alla sua cancellazione appena ricevuta la comunicazione dell'altro ordine.

5. L'avvocato, l'associazione e la società professionale, iscritti nell'albo di un ordine forense circondariale, hanno diritto di esercitare la difesa avanti a tutti gli uffici giudiziari della Repubblica, fatta eccezione per le magistrature superiori di cui all'articolo 11.

Art. 11.

(*Albo speciale delle magistrature superiori*)

1. Per l'esercizio della difesa in giudizio davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alla Commissione centrale tributaria e ad ogni altra giurisdizione superiore, l'avvocato deve essere iscritto in un albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori tenuto dal Consiglio nazionale forense a norma dell'articolo 59.

2. L'iscrizione nell'albo speciale è autorizzata dal Consiglio nazionale forense su domanda degli interessati, che siano iscritti da almeno cinque anni nell'albo degli avvocati.

3. L'autorizzazione o l'eventuale revoca deve essere comunicata all'ordine forense cui l'avvocato è iscritto. Il diritto all'iscrizione nell'albo speciale cessa col venir meno per qualunque causa dell'iscrizione nell'albo circondariale.

Art. 12.

(*Casi di incompatibilità*)

1. L'esercizio della professione di avvocato o di avvocato membro di una società professionale forense è incompatibile:

a) con ogni altra professione ed in genere con qualsiasi altra attività continuativa svolta a scopo di lucro, escluse quelle di carattere scientifico, giornalistico, politico e sindacale, purchè non diano luogo a rapporto di impiego;

b) con l'esercizio del commercio o di affari di natura commerciale, in nome proprio o in nome altrui, e con ogni forma di mediazione;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile in società di persone esercenti una qualsiasi attività imprenditoriale e con la qualità di amministratore unico di società di capitali, di enti pubblici economici o di consorzi tra imprese commerciali, fatta eccezione per le società professionali forensi;

d) con la qualità di impiegato dello Stato e di qualsiasi ente, istituto e amministrazione pubblica, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 5;

e) con la qualità di impiegato privato.

2. La disposizione della lettera *d*) del comma 1 non si applica ai professori delle università e degli altri istituti superiori e ai professori di discipline giuridiche degli istituti medi superiori della Repubblica, purchè non sia diversamente stabilito dalle norme che disciplinano il loro rapporto di impiego.

3. Ai fini dell'iscrizione nell'albo o della cancellazione dallo stesso, l'incompatibilità è accertata e controllata dal consiglio dell'ordine competente.

Art. 13.

(*Casi di incompatibilità temporanea*)

1. Coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario e delle giurisdizioni amministrative o magistrati militari non possono esercitare la professione di avvocato, se non siano trascorsi almeno quattro anni dalla cessazione delle funzioni medesime.

2. Coloro che abbiano svolto funzioni di prefetto o vice prefetto, questore o vice questore non possono esercitare la professione di avvocato, se non siano trascorsi almeno quattro anni dalla cessazione delle funzioni medesime.

3. L'esercizio della professione forense è sospeso di diritto per chi sia chiamato a

coprire l'ufficio di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato o della Camera dei deputati, di Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di membro della Corte costituzionale anche in sede di Alta corte di giustizia, di Ministro o Sottosegretario di Stato, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di presidente di un consiglio regionale o di membro di una giunta regionale.

4. Le persone investite di tali uffici conservano l'appartenenza all'ordine.

Art. 14.

(*Compensi e rimborsi*)

1. Gli avvocati hanno diritto ad un congruo anticipo sulle spese da sostenere, al rimborso delle spese sostenute e ad un compenso secondo i criteri ed entro i limiti stabiliti dalle leggi.

2. Sono fatte salve le norme sul patrocinio dei non abbienti.

3. I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati in materia giurisdizionale e stragiudiziale, con le relative tabelle, sono stabiliti ogni biennio con deliberazione adottata dal Consiglio nazionale forense ed approvata dal Ministro di grazia e giustizia.

4. Con l'autorizzazione scritta dei propri clienti, sulle somme ricevute per conto degli stessi, l'avvocato può trattenere gli importi dei compensi dovutigli per le prestazioni già eseguite, nella misura prevista dalle tabelle adottate ed approvate ai sensi del presente articolo.

5. In caso di contrasto sui compensi o sui rimborsi spese, l'avvocato od i suoi clienti possono chiedere al consiglio dell'ordine forense, al quale l'avvocato appartiene, di tentare la conciliazione. Il consiglio delega due consiglieri, i quali disporranno la comparizione personale delle parti. Se la conciliazione avviene, si redige un processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal presidente del consiglio dell'ordine, o da un consigliere da lui delegato, ha valore di titolo esecutivo. Esso è depositato nella cancelleria del tribunale locale, alla quale spetta il rilascio della copia in forma esecutiva.

6. Quando un giudizio viene definito mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e del rimborso delle spese, di cui siano creditori gli avvocati che hanno partecipato al giudizio stesso durante gli ultimi tre anni.

Art. 15.

(*Liquidazione giudiziale delle spettanze*)

1. L'autorità giudiziaria, nei provvedimenti nei quali liquida i compensi giudiziali da porsi a carico della parte soccombente, li determina in base alle tabelle adottate e approvate ai sensi dell'articolo 14 e deve contenerli entro i limiti del massimo e del minimo fissati dalle stesse tabelle, avuto riguardo alla natura e all'importanza delle questioni trattate.

2. Tuttavia, nei casi di particolare importanza, in relazione alla specialità della controversia, il giudice può superare il limite massimo. Le stesse norme si applicano nei giudizi arbitrali. Se la parcella prodotta in giudizio è corredata del parere del consiglio dell'ordine forense competente, il giudice deve attenervisi, salvo che una diversa determinazione sia giustificata con specifica motivazione.

3. Le norme stabilite dal codice di procedura civile e da leggi speciali per la liquidazione dei compensi degli esercenti la professione forense si applicano anche ai compensi per affari stragiudiziali. Si intendono per affari stragiudiziali anche tutte quelle attività svolte all'interno di una vertenza giudiziaria per le quali non sono specificatamente previsti compensi dalle tariffe professionali o che, per la loro natura, non possono essere poste a carico del soccombente.

TITOLO II

GLI ORDINI CIRCONDARIALI FORENSI

Art. 16.

(*Costituzione degli ordini circondariali forensi*)

1. Gli ordini forensi circondariali, insediati in ogni sede di tribunale, ai sensi del comma 1

dell'articolo 2, sono costituiti dall'assemblea degli iscritti, dal consiglio dell'ordine e dal collegio dei revisori dei conti.

2. La rappresentanza dell'ordine compete al presidente del consiglio o, in caso di impedimento, al vice presidente o, in assenza di questi, al consigliere più anziano per iscrizione all'albo o di età, nella ipotesi di pari anzianità di iscrizione.

3. Per la disciplina giuridica ed economica del personale dipendente degli ordini si osservano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, ratificato con legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Art. 17.

(*L'assemblea degli iscritti*)

1. L'assemblea dell'ordine circondariale forense può essere ordinaria o straordinaria. Essa è convocata dal consiglio dell'ordine o su richiesta di almeno il 20 per cento degli iscritti contenente l'indicazione specifica degli argomenti da porre in discussione. In tal caso il consiglio convoca l'assemblea per una data non posteriore a quaranta giorni. Contro le inadempienze del consiglio ciascun richiedente può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 18, la convocazione dell'assemblea è effettuata mediante avviso, indicante gli specifici argomenti posti in discussione, che deve essere affisso, almeno venti giorni prima della data dell'assemblea, nell'albo esterno dell'ordine e negli albi degli uffici giudiziari compresi nel circondario. In caso di elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti, l'affissione deve precedere di almeno venti giorni la prima riunione dell'assemblea.

3. Hanno diritto a partecipare alle assemblee tutti gli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici, con la esclusione di coloro a carico dei quali sia in atto la sospensione disciplinare.

4. L'assemblea è presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente o, in assenza di questi, dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se vi partecipa più della metà degli iscritti all'ordine. In seconda convocazione, da indirsi a distanza di non meno di tre giorni dalla prima, l'assemblea è valida con qualunque numero di partecipanti.

Art. 18.

(*L'assemblea ordinaria*)

1. L'assemblea ordinaria dell'ordine deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro e non oltre il mese di febbraio.

2. Se il consiglio non provvede alla convocazione e questa non è tempestivamente provocata dalla richiesta di almeno un decimo degli iscritti, ogni iscritto può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense.

3. L'assemblea ordinaria ha per oggetto:

a) l'elezione, quando occorra, del consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori dei conti;

b) l'elezione, quando occorra, dei delegati dell'ordine alle assemblee distrettuali e la determinazione del mandato agli stessi affidato;

c) la discussione e l'approvazione annuale del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

4. Gli atti e i documenti relativi al conto consuntivo ed al bilancio preventivo, nonchè la relazione dei revisori dei conti, debbono essere depositati in segreteria, per la consultazione da parte degli iscritti, almeno dieci giorni prima della riunione dell'assemblea.

Art. 19.

(*L'assemblea straordinaria*)

1. L'assemblea straordinaria è convocata, su iniziativa del consiglio o su richiesta di almeno un terzo degli iscritti, per trattare argomenti speciali, attinenti all'esercizio professionale e agli interessi dell'ordine, che si ritenga opportuno sottoporre ad una discussione approfondita tra gli iscritti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria è effettuata mediante avviso, con l'indicazione specifica degli argomenti posti in discussione, che deve essere affisso almeno due giorni prima della data dell'assemblea negli albi delle sedi giudiziarie comprese nel circondario e deve essere divulgato con altro appropriato mezzo di diffusione. L'assemblea così convocata è valida con qualunque numero di partecipanti.

3. Le delibere approvate in assemblea straordinaria sono affisse nell'albo esterno dell'ordine e debbono essere inserite negli atti del consiglio. Nei verbali delle assemblee straordinarie, come pure nelle affissioni e comunicazioni relative alle loro delibere, deve farsi esplicita menzione del numero degli aventi diritto a partecipare all'assemblea, del numero degli effettivi partecipanti e del numero dei voti riscossi dalle delibere approvate.

Art. 20.

(*Elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti*)

1. All'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti l'assemblea ordinaria, presieduta dal presidente o dal consigliere più anziano, procede con voto segreto espresso su schede uniformi, la cui raccolta in una apposita urna deve avvenire in una seduta pubblica della durata di non meno di quattro e non più di dieci ore, anche in due giornate consecutive, disposta dal consiglio uscente.

2. All'elezione si procede, ogni tre anni, entro il mese di febbraio, previa convocazione affissa con le modalità previste dall'articolo 17. Se alla votazione partecipa meno di un terzo degli iscritti, l'elezione è proclamata pubblicamente invalida dal presidente del seggio elettorale, il quale convoca l'assemblea per una seconda tornata elettorale, da tenersi a distanza di non meno di sette e non più di dieci giorni, e provvede a far immediatamente affiggere all'albo la nuova convocazione.

3. In seconda convocazione l'assemblea è valida sempre che sia presente il 10 per cento degli iscritti all'albo. Il controllo dei presenti è fatto all'inizio delle operazioni di scrutinio. Coloro che intendono porre la loro candidatu-

ra debbono darne formale comunicazione, almeno dieci giorni prima di quello dell'assemblea, al consiglio dell'ordine, che accerta i requisiti di eleggibilità.

4. Ogni elettore può indicare nella scheda un numero di iscritti non superiore a quello delle persone da eleggere. I nominativi segnati nella scheda oltre il numero massimo concesso all'elettore si intendono non votati. Del pari si intendono non votati i nomi di persone non iscritte all'ordine o non eleggibili ai sensi dell'articolo 23.

5. Al termine delle operazioni di voto, il presidente del seggio proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è preferito l'eletto più anziano di iscrizione e, in caso di pari anzianità di iscrizione, quello più anziano di età.

6. Con le modalità ed il rispetto dei termini previsti nei commi precedenti si procede nel caso che si rendano necessarie elezioni sostitutive.

Art. 21.

(Elezione dei rappresentanti negli organismi centrali)

1. Alla elezione dei rappresentanti distrettuali del Consiglio nazionale forense e presso la Cassa nazionale di previdenza, nonchè alle eventuali sostituzioni degli stessi, si procede in assemblea distrettuale convocata, nel giorno fissato dal Consiglio nazionale forense, dal presidente dell'ordine circondariale avente sede nel capoluogo del distretto di corte di appello.

2. Alla elezione partecipano i delegati designati dalle assemblee degli ordini circondariali in misura di uno per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; gli ordini con più di duecento iscritti partecipano a tali elezioni con un delegato ogni duecento iscritti, o frazione di duecento, fino a mille e con un delegato ogni trecento iscritti, o frazione di trecento, per i successivi. La designazione avviene con voto segreto espresso su schede uniformi. L'assemblea distrettuale è valida se è presente la maggioranza dei delegati.

3. Nelle elezioni per il Consiglio nazionale forense è proclamato eletto chi, fra coloro che sono iscritti all'albo di un ordine del distretto, ha ottenuto la maggioranza dei voti rappresentati in assemblea; per le elezioni alla Cassa nazionale di previdenza, sono proclamati eletti i primi due fra coloro che, iscritti all'albo di un ordine del distretto, ottengono la maggioranza assoluta dei voti espressi in assemblea. Se nessun iscritto raccoglie la maggioranza assoluta, si procede, nello stesso giorno, a votazione di ballottaggio, alla quale segue, in caso di parità di voti, la proclamazione del più anziano di iscrizione o, a pari anzianità di iscrizione, del più anziano di età. Al ballottaggio sono ammessi, in un numero pari al doppio degli eleggibili, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 22.

(*Ricorsi contro i risultati elettorali*)

1. Contro i risultati delle elezioni circondariali o distrettuali ogni iscritto all'ordine può, entro dieci giorni dalla proclamazione, proporre ricorso al Consiglio nazionale forense, per ottenere l'annullamento.

2. Il Consiglio nazionale forense decide sul ricorso entro sessanta giorni dal ricevimento. Alla decisione non può partecipare il componente che sia stato eletto nell'elezione contestata. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

3. Il Consiglio nazionale forense può anche annullare d'ufficio i risultati delle elezioni per motivi di illegittimità delle operazioni elettorali.

4. Il Consiglio nazionale forense comunica, con lettera raccomandata, la data fissata per la trattazione del ricorso al ricorrente ed al consiglio dell'ordine di appartenenza, i quali possono presentare memorie entro il decimo giorno precedente quello della seduta.

Art. 23.

(*Requisiti di eleggibilità*)

1. A componenti del consiglio degli ordini circondariali e dei collegi circondariali dei

revisori dei conti e a delegati delle assemblee distrettuali sono eleggibili gli avvocati che non siano mai stati colpiti dalla sanzione della sospensione o della radiazione.

2. Ciascun consigliere eletto non potrà ripresentare la propria candidatura dopo due mandati consecutivi se non sono trascorsi sei anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.

3. A componenti del Consiglio nazionale forense ed a delegati della Cassa nazionale di previdenza sono eleggibili solo gli avvocati con anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni e che non siano mai stati colpiti dalla sanzione della sospensione o della radiazione.

Art. 24.

(*Il consiglio dell'ordine*)

1. Il consiglio dell'ordine è composto: di cinque membri, se il numero degli iscritti non supera i cinquanta; di sette, se il numero degli iscritti non supera i cento; di nove, se gli iscritti sono più di cento, ma non più di trecento; di undici, se gli iscritti sono più di trecento, ma non più di seicento; di quindici, se gli iscritti sono più di seicento, ma non più di millecinquecento; di diciannove, se gli iscritti sono più di millecinquecento.

2. Il consiglio tutela l'indipendenza, la dignità e gli interessi degli avvocati iscritti nel proprio albo, partecipa all'attività dei pubblici poteri in quanto riguardante l'esercizio della professione, e in particolare:

a) provvede alla tenuta dell'albo degli iscritti e degli elenchi speciali degli avvocati degli enti pubblici, delle associazioni e delle società professionali forensi e degli avvocati non esercenti;

b) provvede alla tenuta del registro dei praticanti;

c) vigila sul mantenimento del decoro professionale da parte degli iscritti;

d) esercita i poteri di gestione finanziaria dell'ordine previsti dall'articolo 26;

e) esercita sugli iscritti la funzione disciplinare nei modi fissati dalla presente legge;

f) sovraintende al corretto ed efficiente esercizio del tirocinio forense;

g) dà pareri motivati sulla liquidazione di competenze e sugli onorari;

h) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti o, ove lo ritenga opportuno, anche d'ufficio, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle e per adottare i provvedimenti del caso;

i) promuove l'informazione culturale degli iscritti con iniziative di aggiornamento e con la pubblicazione di notiziari mediante rapporti con le associazioni professionali di categoria, ove esistenti;

l) presta assistenza agli iscritti ed ai loro congiunti in ogni forma utile ed opportuna, senza pregiudizio di quanto disposto dalla legislazione speciale al riguardo;

m) designa gli avvocati per la rappresentanza e difesa delle persone e degli enti che ne facciano richiesta;

n) adotta, nel caso di decesso o di perdurante impedimento di un iscritto, i provvedimenti opportuni, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, per la restituzione di atti e documenti;

o) esprime parere obbligatorio su provvedimenti riguardanti l'organizzazione degli uffici giudiziari del circondario;

p) esprime parere obbligatorio sulle nomine dei magistrati onorari.

Art. 25.

(*Durata e funzionamento del consiglio*)

1. Il consiglio dura in carica tre anni.

2. I consiglieri che non partecipano alle sedute per più di tre volte consecutive senza giustificato motivo decadono dalla carica. In caso di decadenza, decesso, dimissioni, cancellazione o radiazione di un consigliere, il consiglio proclama eletto in sua vece il candidato che nelle ultime elezioni abbia riportato, tra i non eletti, il maggior numero di voti. Solo se non sia possibile procedere a sostituzione o sia stato già sostituito un terzo dei consiglieri, si procede ad elezioni suppletive ai sensi dell'articolo 20.

3. Il consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

4. Le riunioni sono indette periodicamente, con la frequenza richiesta dal numero e

dall'importanza degli affari da trattare, e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o, in caso di impedimento di questi, dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo o, a pari anzianità di iscrizione, dal più anziano di età. Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 26.

(*Gestione finanziaria dell'ordine*)

1. La gestione finanziaria dell'ordine e l'amministrazione dei beni dello stesso spettano al consiglio, che sottopone annualmente alla assemblea ordinaria degli iscritti il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

2. Per provvedere alle spese di gestione il consiglio:

a) fissa un contributo ordinario annuo, uguale per tutti gli iscritti. In caso di necessità il consiglio può proporre all'assemblea di deliberare un contributo straordinario uguale per tutti gli iscritti;

b) fissa contributi speciali per le iscrizioni nel registro dei praticanti, per il rilascio dei certificati, copie e tessere e per pareri sui compensi.

3. Coloro che non versino il contributo annuale o l'eventuale contributo straordinario possono essere sospesi dall'albo sino alla data dell'integrale pagamento del contributo stesso e degli interessi di mora. La misura può essere adottata solo previa audizione dell'interessato.

4. La riscossione del contributo annuale, nonchè quella del contributo dovuto al Consiglio nazionale forense ai sensi della presente legge, è operata dagli ordini circondariali forensi con la osservanza delle forme e dei termini stabiliti dalle leggi e secondo modalità deliberate dalle assemblee.

Art. 27.

(*Il collegio dei revisori dei conti*)

1. Il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, dura in carica per lo stesso triennio di durata del consiglio.

2. Esso controlla la gestione finanziaria del consiglio, accerta la regolare tenuta della contabilità ed esprime all'assemblea il suo motivato parere sulla regolarità e congruità del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

3. In ordine al funzionamento del collegio si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice civile e delle leggi speciali sui collegi sindacali delle società di capitali.

4. In caso di decesso, dimissioni, cancellazione o radiazione di un membro del collegio, il consiglio dell'ordine provvede ai sensi del comma 2 dell'articolo 25.

Art. 28.

(*Scioglimento del consiglio e del collegio dei revisori dei conti*)

1. Il consiglio dell'ordine e il collegio dei revisori dei conti possono essere sciolti dal Consiglio nazionale forense, quando compiano gravi violazioni di legge, quando non corrispondano all'invito di adempiere ai doveri di ufficio e di osservare le norme di legge, ovvero quando per dimissioni o per altra causa non siano in grado di funzionare. Lo scioglimento deve essere preceduto dall'invito all'adempimento dei doveri di ufficio.

2. Il provvedimento può essere preso solo dopo aver sentito il presidente ed i membri del consiglio o del collegio oppure dopo averli invitati inutilmente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a presentarsi personalmente al Consiglio nazionale forense entro un termine non inferiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito.

3. In ogni caso di scioglimento, il Consiglio nazionale forense nomina un commissario straordinario con tutti i poteri dell'organismo disciolto, esclusi i poteri disciplinari del consiglio, fatta eccezione per le misure cautelari di cui all'articolo 51.

4. Il commissario straordinario, entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla sua nomina, provvede a convocare l'assemblea dell'ordine per l'elezione di un nuovo consiglio o di un nuovo collegio dei revisori dei conti, che rimangono in carica fino alla scadenza del triennio di cui agli articoli 25 e 27 della presente legge.

TITOLO III

L'ALBO DEGLI AVVOCATI

Art. 29.

(*Tenuta dell'albo degli avvocati*)

1. Il consiglio dell'ordine provvede alla tenuta dell'albo degli iscritti all'ordine circondariale.

2. All'albo sono annessi gli elenchi speciali degli avvocati degli enti pubblici, delle associazioni, delle società professionali forensi. Il consiglio provvede inoltre alla tenuta del registro dei praticanti iscritti all'ordine.

3. La tenuta dell'albo, degli elenchi speciali e del registro dei praticanti comporta che ivi siano registrate:

a) le iscrizioni e le reiscrizioni;

b) le sospensioni, se non sono state impugnate o se l'impugnazione non è stata accolta.

4. L'albo, gli elenchi ed il registro debbono essere tenuti costantemente aggiornati e sono a disposizione del pubblico. Almeno ogni due anni devono essere pubblicati a stampa e inviati per conoscenza al Ministro di grazia e giustizia, ai dirigenti di tutte le corti di appello dello Stato, ai dirigenti dei tribunali e delle preture del distretto, al Consiglio nazionale forense, alla Cassa nazionale di previdenza, agli altri ordini forensi del distretto. Una copia a stampa deve essere inoltre permanentemente affissa all'ingresso di ogni sede del circondario degli uffici giudiziari. La pubblicazione a stampa può anche comprendere, su accordo tra i consigli interessati, gli albi di più ordini compresi in un distretto.

Art. 30.

(*Iscrizioni*)

1. Le iscrizioni nell'albo, negli elenchi annessi e nel registro dei praticanti sono deliberate dal consiglio dell'ordine sulla base di una domanda, alla quale il richiedente deve allegare la documentazione relativa ai requisiti richiesti dal comma 2 dell'articolo 10 e una

dichiarazione scritta in cui affermi, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità o indegnità previsti dalla presente legge. In caso di dichiarazione falsa, il richiedente, indipendentemente dalle eventuali sanzioni penali, non può essere iscritto all'albo e, se abbia già ottenuto l'iscrizione, deve essere radiato.

2. Prima di deliberare il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o indegnità, il consiglio deve invitare il richiedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e sentirlo personalmente entro un termine non inferiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito. Se il richiedente non si presenta, il consiglio può ritenere come ammessi i motivi di incompatibilità.

Art. 31.

(*Trasferimenti*)

1. L'avvocato o il praticante che trasferisce il proprio domicilio professionale in altro circondario deve fare domanda di iscrizione al locale consiglio dell'ordine, allegando il nulla osta dell'ordine di provenienza.

2. Il nulla osta non può essere rilasciato a chi è sottoposto a procedimento penale o disciplinare od è sospeso dall'esercizio professionale per motivi disciplinari.

3. L'ordine di provenienza, quando abbia rilasciato il nulla osta per il trasferimento, deve provvedere ad inviare direttamente all'altro ordine il fascicolo personale del richiedente, affinchè possa essere accertata la sussistenza attuale di tutti i requisiti di legge.

4. L'avvocato e il praticante mantengono nel nuovo albo l'anzianità che avevano nel precedente.

Art. 32.

(*Cancellazione e reiscrizione*)

1. La cancellazione dall'albo, dagli elenchi annessi o dal registro dei praticanti è deliberata d'ufficio ovvero su richiesta dell'interessato:

a) nei casi di sopravvenuta incompatibilità;

b) nei casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

c) nel caso in cui l'iscritto, senza giustificato motivo, non abbia prestato, nei termini fissati dal consiglio dell'ordine, il giuramento di cui al comma 7 dell'articolo 8;

d) nel caso di dimissioni.

2. L'avvocato sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero a sospensione dall'esercizio professionale per motivi disciplinari, non può essere cancellato fino all'esito definitivo del procedimento o della sospensione.

3. Prima di deliberare la cancellazione per motivi diversi dalle dimissioni, il consiglio dell'ordine deve invitare l'iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad essere sentito personalmente entro un termine non inferiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito.

4. In occasione della revisione dell'albo, il consiglio dell'ordine non può disporre la concellazione dell'iscritto nei confronti del quale siano state accertate infrazioni disciplinari, ma deve procedere all'apertura di procedimento disciplinare.

5. L'iscritto, nei confronti del quale sia stata applicata una sanzione disciplinare con provvedimento passato in giudicato, non può chiedere la cancellazione dall'albo fino a che il procedimento disciplinare non sia definito o la sanzione non sia stata integralmente scontata.

Art. 33.

(*Revisione biennale dell'albo*)

1. Il consiglio dell'ordine, fermo il potere di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti dagli articoli precedenti, deve eseguire almeno ogni tre anni la revisione generale dell'albo, degli elenchi annessi e del registro dei praticanti, allo scopo di verificare l'esistenza attuale dei requisiti di legge negli iscritti.

2. Ogni iscritto ha l'obbligo di comunicare immediatamente al consiglio dell'ordine la cessazione dell'effettivo esercizio professionale ed ogni altra causa che impedisca il mantenimento dell'iscrizione.

Art. 34.

(*Provvedimenti in materia di albi*)

1. I provvedimenti in materia di tenuta dell'albo, degli elenchi annessi e del registro dei praticanti sono presi dal consiglio dell'ordine con deliberazione motivata e devono essere immediatamente comunicati al Consiglio nazionale forense e all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Contro i provvedimenti stessi l'interessato può ricorrere entro trenta giorni, anche per il merito, al Consiglio nazionale forense mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Copia del ricorso deve essere inviata dall'interessato, entro lo stesso termine, al consiglio dell'ordine. Il Consiglio nazionale forense fissa l'udienza di discussione da tenersi entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso ed assegna al consiglio dell'ordine un termine non inferiore a trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. Tanto il ricorrente quanto il consiglio dell'ordine possono partecipare alla discussione.

3. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda entro tre mesi sulle domande di iscrizione, di trasferimento o di cancellazione, l'interessato può ricorrere al Consiglio nazionale forense mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Consiglio nazionale forense decide adottando la procedura di cui al comma 2.

Art. 35.

(*Registro dei praticanti e tirocinio forense*)

1. Nel registro dei praticanti annesso all'albo hanno diritto di essere iscritti tutti coloro che abbiano i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*) e *g*) del comma 2 dell'articolo 10 e che intendano superare il periodo minimo di tirocinio e gli esami ad esso successivi richiesti dallo stesso articolo.

2. L'iscrizione, richiesta con domanda scritta dall'interessato, è deliberata dal consiglio dell'ordine circondariale in cui l'interessato svolgerà effettivamente il tirocinio.

3. Per ottenere l'iscrizione il richiedente deve altresì documentare di aver superato, nel corso degli studi universitari, gli esami sulle seguenti materie: diritto costituzionale, istituzioni di diritto privato, diritto civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto internazionale, diritto processuale civile, diritto processuale penale.

4. Dalla data della deliberazione del consiglio ha inizio il periodo del tirocinio del praticante. L'interruzione del tirocinio deve essere giustificata al consiglio dell'ordine. È ammessa sospensione solo per servizio militare, richiamo alle armi o gravi motivi di salute.

5. I praticanti sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine ed hanno l'obbligo di avere effettivamente il domicilio professionale nella circoscrizione dell'ordine al quale sono iscritti.

Art. 36.

(*Modalità del tirocinio forense*)

1. Il tirocinio consiste in una effettiva e attiva pratica della professione forense nelle sue diverse esplicazioni, vigilata ed agevolata dal consiglio dell'ordine. Gli avvocati hanno l'obbligo di accogliere nei propri studi almeno un aspirante alla pratica e di favorirne l'espletamento.

2. Il periodo di tirocinio forense ha la durata minima di tre anni. Il praticante è tenuto a frequentare il corso di applicazione forense, che è organizzato, in una o più sedi del distretto della corte di appello, dai consigli dell'ordine in collaborazione fra loro e con l'università; è tenuto altresì a frequentare assiduamente lo studio di un avvocato iscritto e ad assistere, sotto la guida dello stesso, alle udienze civili, penali e amministrative. Il nominativo del praticante verrà inserito nel verbale dell'udienza cui ha partecipato insieme all'avvocato.

3. Il praticante è tenuto altresì a prendere conoscenza di tutti gli uffici giudiziari, a fare ricerche di dottrina e di giurisprudenza e ad esercitarsi nella compilazione di ogni possibile atto di parte, sia giudiziale che stragiudiziale.

4. Dopo il primo anno di tirocinio, i praticanti sono ammessi ad esercitare, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni, il patrocinio davanti la pretura del distretto della corte d'appello di appartenenza. L'esercizio del patrocinio è subordinato alla pronuncia del giuramento di cui al comma 7 dell'articolo 8.

Art. 37.

(*Certificato di compiuta pratica*)

1. Il consiglio dell'ordine, durante lo svolgimento del tirocinio, ne accerta nei modi opportuni il regolare svolgimento e alla fine del periodo minimo di tre anni rilascia agli interessati, su loro domanda, un certificato di compiuta pratica costituente titolo per l'ammissione all'esame di abilitazione.

2. La domanda deve essere corredata della attestazione di frequenza al corso di applicazione forense organizzato dal consiglio dell'ordine e di un attestato di avvenuto tirocinio rilasciato dall'avvocato presso il quale è stato svolto il tirocinio stesso, nonchè della copia autenticata di almeno quattro verbali d'udienza per ogni anno di pratica, relativi a cause diverse a cui il praticante abbia assistito.

3. Se non risulta che il tirocinio sia sufficiente, il consiglio dispone la prosecuzione della pratica per un periodo non superiore a due anni.

4. Avverso il provvedimento di cui al comma 3 è ammesso, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide nel merito. In pendenza della decisione del Consiglio nazionale forense, il praticante ha diritto di essere ammesso a sostenere l'esame sotto condizione.

Art. 38.

(*Esame di abilitazione*)

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è indetto ogni anno dal Consiglio nazionale forense con apposita deliberazione. Esso è unico per tutto il territo-

rio della Repubblica e si svolge presso ciascun distretto di corte d'appello.

2. Le commissioni distrettuali sono nominate dal Consiglio nazionale forense e sono composte da sette membri effettivi e da sette supplenti. Uno dei membri effettivi ed uno dei supplenti debbono essere docenti di discipline giuridiche nelle università e designati dal Consiglio nazionale universitario. I membri avvocati debbono essere iscritti all'albo da almeno dieci anni. La presidenza e la vice presidenza vengono assunte dai membri con maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.

3. Ciascuna commissione esaminatrice delibera, previo controllo dei titoli, sulla ammissione all'esame dei praticanti che ne abbiano fatto domanda. Contro la deliberazione che neghi l'ammissione, il candidato può ricorrere nel termine di dieci giorni dalla comunicazione al Consiglio nazionale forense. In pendenza della decisione, egli ha diritto di essere ammesso a sostenere l'esame sotto condizione. Decade dal diritto di ammissione all'esame di abilitazione colui che, dopo aver compiuto il tirocinio ed aver ottenuto il certificato di compiuta pratica, abbia lasciato trascorrere cinque anni senza sostenere l'esame.

4. Il candidato può essere ammesso a sostenere l'esame soltanto nel distretto nella cui circoscrizione è stato iscritto e ha esercitato la pratica negli ultimi due anni.

5. Colui che abbia superato l'esame di abilitazione può iscriversi soltanto nell'albo di un ordine circondariale compreso nel distretto in cui abbia sostenuto l'esame, se non siano trascorsi almeno due anni dall'esame stesso, salvo che dimostri la sussistenza di giustificati motivi.

Art. 39.

(*Prove d'esame*)

1. L'esame di abilitazione consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte si svolgono in sessioni della durata di sette ore e consistono nello svolgimento di temi dettati dal Ministro di grazia e giustizia ed aventi per oggetto la redazione di un parere motivato e di un atto giudiziario di parte in

relazione ad una fattispecie che presupponga conoscenze sia di diritto sostanziale che di diritto processuale.

2. La prima prova verte su due questioni tecnico-pratiche relative al diritto civile e al diritto del lavoro. La seconda prova verte su due questioni tecnico-pratiche relative al diritto penale ed alla procedura. La terza prova verte su questioni tecnico-pratiche relative al diritto amministrativo.

3. Gli elaborati delle prove scritte non devono essere identificabili prima della chiusura dei lavori di correzione degli stessi da parte della commissione.

4. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito nelle prove scritte un punteggio medio di almeno sei decimi. La prova orale è pubblica e consiste nella discussione di questioni proposte al candidato nelle materie seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale.

5. Supera l'esame di abilitazione professionale il candidato che, essendo stato ammesso alle prove orali, consegua una votazione complessiva di almeno sei decimi in ogni materia.

6. Le norme regolamentari per la garanzia della segretezza nelle prove scritte e per lo svolgimento uniforme degli esami in tutti i distretti della Repubblica sono emanate dal Ministero di grazia e giustizia.

TITOLO IV

LA FUNZIONE DISCIPLINARE

Art. 40.

(Il procedimento disciplinare)

1. Costituiscono oggetto del potere disciplinare le infrazioni alle regole di condotta previste dall'articolo 8.

2. In ogni fase del procedimento disciplinare il consiglio dell'ordine circondariale forense ha facoltà di chiedere, anche tramite il procuratore della Repubblica, informazioni ed accertamenti necessari all'esercizio del potere disciplinare.

3. L'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado deve dare immediata comunicazione all'ordine forense, cui l'avvocato o il praticante è iscritto, dei procedimenti penali in corso contro di lui affinchè il consiglio dell'ordine possa valutare l'opportunità di sospendere l'eventuale provvedimento disciplinare in attesa della pronuncia giudiziaria definitiva, salvi i provvedimenti cautelari.

4. L'autorità giudiziaria è tenuta altresì a dare immediata comunicazione all'ordine forense competente di ogni provvedimento giudiziale, anche non definitivo, che a norma della presente legge possa dare luogo a procedimento disciplinare.

Art. 41.

(*Regole sulla competenza, sulla astensione e sulla ricusazione*)

1. La competenza a procedere disciplinarmente spetta al consiglio dell'ordine forense cui l'incolpato è iscritto, ovvero a quello del luogo nel quale è stata commessa la infrazione disciplinare.

2. La competenza si determina in base al criterio della prevenzione.

3. Se l'incolpato è membro del consiglio dell'ordine, la competenza a procedere è del consiglio dell'ordine forense avente sede nel capoluogo del distretto.

4. Se l'incolpato è membro del consiglio dell'ordine avente sede nel capoluogo del distretto, la competenza a procedere è del consiglio dell'ordine distrettuale più vicino.

5. Se l'incolpato è componente del Consiglio nazionale forense, la competenza è del Consiglio nazionale forense.

6. Nel procedimento disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le norme sull'astensione e sulla ricusazione stabilite dal codice di procedura penale.

Art. 42.

(*Apertura del procedimento*)

1. Il consiglio dell'ordine può aprire procedimento disciplinare d'ufficio, su dirette infor-

mazioni, su denuncia, su ricorso dell'interessato o su segnalazione dell'autorità giudiziaria.

2. Il procedimento è preceduto da un'indagine preliminare riservata, per la quale il consiglio incarica due consiglieri.

3. Esperita l'indagine preliminare, il consiglio, uditi i consiglieri che hanno compiuto l'indagine, può deliberare, con provvedimento motivato, l'archiviazione degli atti per non luogo a procedere ovvero dichiarare aperto il procedimento disciplinare.

4. Se il procedimento disciplinare viene dichiarato aperto, il consiglio formula gli addebiti e nomina un consigliere relatore, che può essere anche uno dei consiglieri che ha proceduto all'indagine preliminare. La delibera di apertura del procedimento deve essere comunicata all'incolpato, nonchè alla associazione o alla società professionale forense di cui faccia eventualmente parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. All'incolpato deve essere concesso un termine non inferiore a dieci giorni dalla ricezione dell'avviso per proporre eventuale difesa scritta. La comunicazione deve contenere la enunciazione sommaria dei fatti e degli addebiti specifici per i quali il procedimento è stato iniziato.

5. Se il fatto è stato commesso in circoscrizione diversa da quella dell'ordine cui appartiene l'incolpato, l'apertura del procedimento deve essere comunicata anche all'ordine nella cui circoscrizione il fatto è avvenuto, affinchè il suo presidente possa far pervenire, fino al momento dell'udienza, le osservazioni scritte del consiglio.

6. Il procedimento disciplinare è articolato in una fase istruttoria e in una successiva ed eventuale fase dibattimentale.

Art. 43.

(*Fase istruttoria*)

1. La fase istruttoria del procedimento disciplinare non deve durare più di un anno dalla data in cui ne è stata dichiarata l'apertura.

2. L'istruzione viene effettuata dal relatore eseguendo tutte le indagini che il consiglio ritenga opportune e prendendo atto delle difese scritte prodotte dall'incolpato e dal suo eventuale difensore.

3. Al termine dell'istruzione il consiglio può deliberare il proscioglimento dell'incolpato oppure il suo rinvio al dibattimento. Tanto nel primo quanto nel secondo caso il relativo provvedimento motivato deve essere comunicato all'incolpato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, l'incolpato può chiedere che, malgrado l'avvenuto proscioglimento, si proceda alla fase dibattimentale.

Art. 44.

(*Dibattimento*)

1. Il dibattimento si svolge davanti al consiglio dell'ordine sotto la presidenza del presidente del consiglio o, in sua assenza, del vice presidente o del consigliere anziano. Durante tutto il dibattimento la composizione del collegio non può essere mutata. Le funzioni di cancelliere sono svolte dal segretario del consiglio dell'ordine o da altro consigliere nominato dal presidente.

2. L'udienza dibattimentale è fissata dal presidente del consiglio dell'ordine e di essa deve darsi comunicazione all'incolpato ed al pubblico ministero, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima della data stabilita.

3. L'incolpato può difendersi personalmente o con l'ausilio di un avvocato.

4. Se l'accusato, senza giustificato motivo, non compare in udienza, si procede in sua assenza.

5. Dopo la relazione e l'eventuale assunzione di prove in udienza, hanno la parola l'accusato o il suo difensore.

6. Il dispositivo viene letto dal presidente in udienza e reso pubblico mediante deposito nella segreteria del consiglio dell'ordine.

Art. 45.

(*Mezzi di prova*)

1. Il consiglio dell'ordine in sede disciplinare ha pieni poteri istruttori per la ricerca della verità.

2. Ai testimoni ed ai consulenti tecnici si applicano, in quanto compatibili, le relative norme del codice di procedura penale.

3. Prima di deporre, i testimoni ed i consulenti tecnici sono tenuti a pronunciare la formula: «Consapevole della funzione che sono chiamato ad esercitare, mi impegno a rispondere con assoluta sincerità alle domande che mi verranno poste».

Art. 46.

(*Decisione del procedimento*)

1. La decisione del procedimento disciplinare deve essere stesa per iscritto e deve contenere:

a) gli estremi degli addebiti;

b) i motivi in fatto e in diritto del dispositivo;

c) il dispositivo pronunciato in udienza pubblica.

2. La motivazione è stesa dal relatore, a meno che il presidente non ritenga di stenderla personalmente.

3. La decisione, munita delle firme del presidente del collegio, del segretario e del relatore, deve essere depositata presso la segreteria dell'ordine forense entro trenta giorni dalla pronuncia in udienza del dispositivo.

Art. 47.

(*Sanzioni disciplinari*)

1. Le sanzioni disciplinari che il collegio può irrogare sono:

a) il richiamo;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio della professione o dal praticantato;

d) la radiazione dall'albo, dagli elenchi annessi o dal registro dei praticanti.

Art. 48.

(*Richiamo*)

1. Il richiamo consiste nell'invito all'incolpato, rivolto dal consiglio dell'ordine o dal

presidente, all'uopo delegato, a non più commettere la mancanza addebitatagli ed alla rigorosa osservanza della deontologia professionale.

2. Esso si applica in caso di mancanza lieve e scusabile.

Art. 49.

(*Censura*)

1. La censura consiste in un biasimo formale per l'infrazione accertata.

2. Essa si applica nei casi in cui la scarsa rilevanza del fatto, la lievità della colpa, i precedenti e il comportamento successivo dell'incolpato concorrano nel far ritenere che l'incolpato stesso si asterrà dal commettere ulteriori mancanze.

3. Il provvedimento è comunicato all'incolpato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 50.

(*Sospensione*)

1. La sospensione consiste nella esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato; essa non può essere di durata inferiore a due mesi o superiore a due anni e si applica nel caso in cui le mancanze commesse siano gravi.

2. La sanzione della sospensione comporta, oltre all'annotazione di cui all'articolo 29, la preclusione dall'esercizio professionale per tutta la sua durata ed impedisce il trasferimento o l'iscrizione ad altro ordine forense. Di essa va data notizia a tutti gli ordini forensi circondariali, al Consiglio nazionale forense, alla Cassa nazionale di previdenza ed ai capi degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello.

Art. 51.

(*Sospensione cautelare*)

1. Il consiglio dell'ordine può decidere, con delibera presa in camera di consiglio, la

sospensione cautelare dell'avvocato o del praticante nei seguenti casi:

a) quando l'iscritto sia sottoposto a procedimento di interdizione o di inabilitazione e l'autorità giudiziaria competente abbia nominato un tutore o un curatore provvisorio;

b) quando l'iscritto sia sottoposto a procedimento penale particolarmente grave;

c) quando l'iscritto sia sottoposto a provvedimento disciplinare, ancorchè sospeso, di particolare gravità.

2. Nella ipotesi di cui alla lettere *b*) e *c*) del comma 1 la sospensione cautelare dura fino ad un anno.

3. Se in un giudizio disciplinare viene irrogata la sospensione dall'esercizio della professione o dal praticantato, nella durata della sanzione viene computato anche il periodo della sospensione cautelare.

4. La sospensione cautelare non può essere pronunciata se l'interessato non sia stato previamente invitato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad esporre oralmente o per iscritto, entro un termine non inferiore a quindici giorni dalla ricezione, le sue osservazioni.

5. La sospensione cautelare deve essere revocata se vengono meno le ragioni che l'hanno provocata. Ove non provveda di ufficio, il consiglio dell'ordine deve dichiarare la revoca della misura cautelare entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato.

Art. 52.

(*Radiazione*)

1. La radiazione consiste nella esclusione dell'avvocato o del praticante dall'ordine forense e nella corrispondente cancellazione definitiva dall'albo, dagli elenchi annessi o dal registro dei praticanti.

2. Essa si applica nei casi in cui la mancanza o le mancanze commesse siano gravissime.

3. La radiazione impedisce la iscrizione ad altro albo o registro professionale forense.

4. La radiazione può essere pronunziata nei confronti degli iscritti che, con sentenza passata in giudicato:

a) siano condannati per un delitto non colposo punito dalla legge con la reclusione, sola o congiunta con altra pena, superiore nel massimo a tre anni;

b) siano condannati all'interdizione dai pubblici uffici o anche solo dalla professione per una durata superiore a due anni.

Art. 53.

(*Rapporti col giudizio penale*)

1. Se nel fatto costituente oggetto del procedimento disciplinare il consiglio dell'ordine ravvisa gli estremi di un reato, il procedimento deve essere sospeso e gli atti devono essere trasmessi all'autorità giudiziaria competente.

2. In ogni caso l'avvocato o il praticante che sia stato sottoposto a procedimento penale, anche se definito in sede istruttoria, deve subire procedimento disciplinare per il fatto che ha costituito oggetto di imputazione, salvo che la sentenza di proscioglimento sia stata pronunciata perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.

3. Al procedimento disciplinare di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del codice di procedura penale sulla autorità del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi.

Art. 54.

(*Ricorsi contro le decisioni disciplinari*)

1. Contro le decisioni in materia disciplinare l'incolpato può ricorrere, personalmente, al Consiglio nazionale forense.

2. Il termine per il deposito del ricorso presso la segreteria del Consiglio nazionale forense è di venti giorni dal ricevimento del testo della decisione.

3. Copia del ricorso deve essere comunicata, nello stesso termine, al consiglio dell'ordine circondariale che ha emesso la decisione.

4. Il ricorso può essere fondato su motivi di legittimità o anche di merito ed ha effetto sospensivo nei confronti della decisione.

5. Le decisioni del Consiglio nazionale forense sono rese pubbliche mediante deposito

nella segreteria. Questa provvede entro venti giorni a comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, copia del testo integrale ai ricorrenti e al presidente del consiglio dell'ordine circondariale che ha emesso la decisione impugnata.

Art. 55.

(*Partecipazione del procuratore generale*)

1. Alle udienze del Consiglio nazionale forense può partecipare il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Egli deve partecipare nei seguenti casi:

a) quando il ricorso è proposto dal pubblico ministero;

b) quando il ricorso concerne un provvedimento di radiazione;

c) quando il ricorso concerne le iscrizioni o le cancellazioni dall'albo speciale;

d) in caso di reiscrizione dopo la radiazione;

e) in tutti i procedimenti in cui il Consiglio nazionale forense debba decidere in materia di ricusazione;

f) quando il Consiglio nazionale forense esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri.

Art. 56.

(*Ricorso per Cassazione*)

1. Contro la decisione del Consiglio nazionale forense l'interessato e il procuratore generale possono proporre ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione, alle sezioni unite civili della Suprema Corte di cassazione per soli motivi di legittimità.

2. Il ricorso deve essere notificato alle controparti e, quando proposto dall'incolpato, deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato all'esercizio dinanzi alle magistrature superiori, munito di procura; il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione.

Art. 57.

(*Prescrizione*)

1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono in cinque anni.

2. Per la decorrenza del termine e la interruzione del corso della prescrizione si applicano per analogia gli articoli 158, 160 e 161 del codice penale.

3. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di pendenza di giudizio penale e per tutta la durata di esso.

Art. 58.

(*Revisione delle decisioni disciplinari*)

1. Contro le decisioni in materia disciplinare divenute definitive, l'interessato può proporre istanza per revisione al Consiglio nazionale forense.

2. Il giudizio di revisione è ammesso nei casi, nei termini e nei modi previsti dal codice di procedura penale, in quanto applicabili.

3. L'istanza di revisione deve essere depositata presso la segreteria del Consiglio nazionale forense e deve essere comunicata al consiglio dell'ordine forense circondariale che ha pronunziato la decisione diventata definitiva e al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

TITOLO V

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 59.

(*Compiti del Consiglio nazionale forense*)

1. Il Consiglio nazionale forense ha sede in Roma ed è composto dagli avvocati eletti, uno per ciascun distretto di corte di appello, nei modi e nelle forme di cui all'articolo 21.

2. Il Consiglio nazionale forense assolve i compiti ed espleta le funzioni indicate all'articolo 2 ed inoltre:

a) decide sui ricorsi contro le deliberazioni dei consigli dell'ordine in materia di tenuta dell'albo e del registro dei praticanti e di uso del titolo professionale, nonchè in materia disciplinare ed elettorale;

b) scioglie il consiglio dell'ordine nei casi previsti dall'articolo 28;

c) provvede in materia di tenuta degli albi in sostituzione dei consigli a norma dell'articolo 34;

d) delibera nelle materie previste dall'articolo 61;

e) decide sui conflitti di competenza tra i consigli degli ordini circondariali;

f) tiene l'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;

g) dà parere sui disegni di legge e regolamenti concernenti la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

h) indice periodicamente congressi giuridico-forensi nazionali, ne cura l'organizzazione, stabilisce le norme per il loro funzionamento;

i) rappresenta l'ordine nelle manifestazioni culturali ed internazionali;

l) cura e promuove le relazioni con le associazioni professionali straniere;

m) promuove riunioni, inchieste e studi su argomenti di interesse professionale e cura la pubblicazione di bollettini e notiziari;

n) promuove la risoluzione delle questioni professionali di carattere collettivo e l'attuazione delle previdenze e riforme che riguardano l'ordine;

o) delibera i regolamenti necessari per il proprio funzionamento;

p) delibera ogni biennio i nuovi onorari e le nuove indennità da approvarsi da parte del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 60.

(*Durata e funzionamento del Consiglio*)

1. Il Consiglio nazionale forense dura in carica tre anni. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi alle sedute per tre volte consecutive decade dall'ufficio.

2. In caso di decadenza, decesso, dimissioni, cancellazione o radiazione di un suo compo-

nente, il Consiglio proclama eletto in sua vece il candidato che nelle ultime elezioni abbia riportato tra i non eletti il maggior numero di voti. Nel caso che non sia possibile procedere a sostituzioni, il Consiglio convoca per le elezioni suppletive l'assemblea distrettuale competente.

3. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente, un segretario e un tesoriere, nonchè uno o due vice presidenti e un vice segretario.

4. Le riunioni del Consiglio sono indette periodicamente, con la frequenza richiesta dal numero e dall'importanza degli affari da trattare, e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo o, a pari anzianità di iscrizione, dal più anziano di età.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione di almeno quattordici componenti, ma per le elezioni del presidente e delle altre cariche occorre la presenza della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

6. Alla tenuta dell'albo speciale delle giurisdizioni superiori il Consiglio delega un comitato di tre suoi componenti. Contro i provvedimenti del comitato è ammesso ricorso al Consiglio stesso, che giudica senza la presenza dei componenti che hanno partecipato alla emanazione dei provvedimenti impugnati.

Art. 61.

(*Gestione finanziaria*)

1. La gestione finanziaria dell'ordine e l'amministrazione dello stesso spettano al Consiglio nazionale forense, che discute ed approva annualmente, in adunanza generale, il conto consuntivo e il bilancio preventivo. I due documenti devono essere comunicati, entro venti giorni dall'approvazione, agli ordini circondariali forensi per l'affissione nei rispettivi albi esterni.

2. Per provvedere alle spese di gestione, il Consiglio nazionale forense:

a) delibera l'ammontare del contributo ordinario annuo dovuto al Consiglio stesso da tutti gli iscritti agli ordini circondariali forensi

e fissa il termine entro il quale gli ordini circondariali sono tenuti a versare al tesoriere del Consiglio i contributi riscossi a questo titolo;

b) fissa un contributo annuo uguale per tutti gli iscritti al solo albo speciale delle magistrature superiori e può aggiungere, su delibera presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un supplemento straordinario per l'anno in corso.

3. Per la disciplina giuridica ed economica del personale dell'ordine si osservano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Art. 62.

(*Ricorsi contro le deliberazioni del Consiglio nazionale forense*)

1. Le decisioni del Consiglio nazionale forense, in materia disciplinare o di tenuta dell'albo, sottoscritte dal presidente, dal segretario e dal relatore debbono essere depositate nella segreteria del Consiglio entro trenta giorni dalla pronunzia in udienza del dispositivo.

2. Entro venti giorni dal deposito, copia del testo della delibera deve essere comunicata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato, al suo eventuale difensore, al consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento impugnato ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. Contro tali decisioni possono ricorrere alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, per motivi di legittimità, entro trenta giorni dalla ricezione, l'interessato, il consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento ed il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Copia del ricorso deve essere comunicata dal ricorrente al Consiglio nazionale forense ed alle parti cui deve essere comunicato il provvedimento impugnato.

4. Il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione non ha effetto sospensivo, ma l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni

unite, con delibera presa in camera di consiglio, su istanza del ricorrente.

5. Nel caso di annullamento con rinvio, il Consiglio nazionale forense deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Art. 63.

(*Unione delle curie*)

1. I presidenti dei consigli dell'ordine aventi sede nei capoluoghi dei distretti di corte di appello ed un delegato eletto dagli altri consigli dell'ordine per ciascun distretto costituiscono l'Unione delle curie.

2. L'Unione delle curie svolge attività di consultazione, di promozione e di iniziativa, in collaborazione con il Consiglio nazionale forense e con la Cassa di previdenza, per la tutela degli interessi morali, culturali ed economici degli avvocati.

3. I presidenti dei consigli dell'ordine possono anche associarsi in sede distrettuale o interdistrettuale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 64.

(*Incompatibilità*)

1. Possono conseguire l'iscrizione all'albo degli avvocati coloro che, avendo conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, non sono iscritti all'albo professionale per incompatibilità derivante dalla qualità di impiegato dello Stato o di altri enti pubblici, quando sia venuta meno la causa di incompatibilità per effetto della cessazione dal servizio e semprechè sussistano i requisiti di cui all'articolo 10.

Art. 65.

(*Procuratori legali e praticanti*)

1. I procuratori legali iscritti nell'albo al momento dell'entrata in vigore della presente

legge sono iscritti di diritto all'albo degli avvocati con anzianità decorrente dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori.

2. Il periodo di pratica per i praticanti procuratori, già iscritti nel relativo registro all'entrata in vigore della presente legge, rimane quello prescritto al momento dell'iscrizione, mentre essi sosterranno gli esami in conformità alla presente legge.

3. Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea anteriormente all'entrata in vigore della presente legge senza avere superato gli esami nelle materie indicate dall'articolo 35, devono sostenere un colloquio nelle materie anzidette, ed escluse dai loro piani di studio, con i componenti del consiglio dell'ordine al quale compete il giudizio di idoneità.

Art. 66.

(*Patrocinatori legali*)

1. È soppressa l'attività di patrocinatore legale. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano abilitati all'esercizio di detta attività nei limiti delle precedenti disposizioni sono iscritti in un elenco ad esaurimento annesso all'albo.

Art. 67.

(*Tariffe*)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro di grazia e giustizia dovrà approvare le nuove tariffe. Fino a che il Ministro di grazia e giustizia non avrà provveduto, si applicheranno le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I diritti di procuratore previsti dall'ordinamento anteriore alla presente legge sono dovuti in aggiunta agli onorari stabiliti per le prestazioni di assistenza e difesa.

Art. 68.

(*Tasse di concessione governativa*)

1. L'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, nell'albo degli avvocati e nell'albo

speciale per le giurisdizioni superiori è soggetta al pagamento delle tasse di concessione governativa previste dalle vigenti disposizioni in materia. Le tasse di cui sopra sono altresì dovute nei casi di trasferimento da un ordine all'altro e di reiscrizione nel registro o negli albi.

Art. 69.

(*Entrata in vigore*)

1. È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge. Essa entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.